



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA

il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1804/2024 RG alla quale è stata unita la procedura civile n. 114/2025 RG

promossa da

Parte_1 (CF: **C.F._1**), rappresentato e difeso dall'avv. Adriano B **ssso i** remo al c.so G. Matteotti n. 34 è eletto domicilio

- parte attrice (1804/24 RG)/parte convenuta (114/25 RG) -

contro

1) **Controparte_1** in persona del legale rapp OLERIO presso il cui studio in Sanremo alla via Roma n.176 n.3 è eletto domicilio

2) **Controparte_1** (CF: **C.F._2**), rappresentato e difeso dall'avv. Fra l cui lla via Roma n.176 n.3 è eletto domicilio

- parti convenute (1804/24 RG)/parti attrici (114/25 RG) -

RAGIONI DELLA DECISIONE

Parte_1 quale socio della Agenzia SANDIANO di SANDIANO Secondo & C. snc, dalla quale recedeva in data 08.06.2015, con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di aver inutilmente sollecitato la società e il legale rappresentante personalmente alla liquidazione della propria quota ex art. 2289 cc, evocava in giudizio l'Agenzia SANDIANO di SANDIANO Secondo & C. snc e **Controparte_1** per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «- accertare e dichiarare il diritto del Signor **Pt_1** [...] alla liquidazione della sua quota di partecipazione nella Agenzia Sandiano s.n.c. ai sensi dell'art. 2289 cod.civ., e per l'effetto, ammessa idonea CTU valutativa allo scopo, determinato il valore della quota spettante all'attore, condannare i convenuti al relativo pagamento della somma corrispondente già sin d'ora indicata in una misura non inferiore ad Euro 266.883,00, oltre agli interessi e al maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2, cod.civ., a far capo dal giorno della scadenza dei sei mesi indicati dall'art. 2289 cod.civ. quale termine previsto per legge per il pagamento – e pertanto dall'8.3.2016 - sino all'effettivo soddisfo». Si costituivano in giudizio l' **Controparte_2** [...] **Controparte_1** ecce conoscere della domanda atteso che l'art. 8 del contratto sociale prevedeva che «Tutte e le controversie che dovessero sorgere tra i soci circa

l'interpretazione del presente contratto dovranno essere risolte da un Collegio Arbitrale amichevole compositore... » (RG 1804/2024).

L' *Controparte_2* *Controparte_1*
premessò, in ragione della tardiva costituzione, di essere decaduti dalla possibilità di svolgere domanda riconvenzionale nella procedura n. 1804/2024 RG, evocavano in giudizio *Parte_1* per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «*Piaccia al Tribunale Ill.mo di Imperia, ogni contraria deduzione, eccezione e domanda reiette, accertato il grave inadempimento del sig. Parte_1 e il suo comportamento, in violazione ai patti sociali, all'obbligo di non concorrenza e ai principi di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175, 1375 e 2301 c.c., [...] Pt_1 al pagamento della somma da lui dovute alla Agenzia per le obbligazioni contratte dalla Agenzia, quando egli era socio della Agenzia Sandiano, solute a Sonia Asteggiante, Controparte_3 e Controparte_4 che si indicano, per la quota del 50% di sua competenza, in euro 20.003,00, oltre interessi, ai sensi dell'art. 1284 comma quarto, salvo miglior conteggio, o quella maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, e al risarcimento dei danni subiti dalla Agenzia Sandiano, per i motivi tutti di cui alla presente comparsa, che trovano fondamento nella violazione dei principi di buona fede e correttezza e nel divieto di concorrenza da parte del socio, che si indicano nella somma di euro 200.000,00 o in quella maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche in via equitativa*». Si costituiva in giudizio *Parte_1* instando, in via preliminare, per la declaratoria di prescrizione per decorso dei termini dei diritti della Società Sandiano s.n.c. e di *Controparte_1* a chiedere il rimborso di costi sostenuti per il pagamento di retribuzioni e TFR ai dipendenti nonché a chiedere il risarcimento dei danni asseritamente causati da *Parte_1* ad essi attori per attività di concorrenza e/o concorrenza sleale, nonché per la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Imperia in favore del competente funzionalmente per la materia di concorrenza sleale Tribunale di Genova, sezione specializzata in materia di imprese, nel merito, per il rigetto delle domande attrici siccome infondate in fatto ed in diritto (114/2025 RG).

Riunite le due procedure, la causa rinvia all'udienza del 27.01.2026 per discussione decisione sulle sole questioni preliminari di rito e di merito, laddove il difensore di *Parte_1* eccepiva altresì la tardività dell'eccezione di arbitrato che ai sensi dell'art. 819 ter cpc andava proposta a pena di decadenza tempestivamente nella comparsa di costituzione che nella specie è stata tardiva.

Premesso che è stata tempestivamente proposta nella comparsa di risposta, a nulla rilevando la tardività della stessa, l'eccezione di incompetenza in ragione della convenzione di arbitrato formulata dall'Agenzia SANDIANO di SANDIANO Secondo & C. snc e da *Controparte_1* è fondata.

La doman *Parte_1* a quota ex art. 2285 cc svolta da *Parte_1*
rinvenendo l'elemento costitutivo fondamentale nella esistenza o meno di un contratto a tempo indeterminato, inerisce, rinviene la sua *causa petendi*, al contratto sociale della società, stipulato il 9.10.2000, posto a suo fondamento.

L'articolo 8 del contratto sociale della società prevede che *“tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci circa l'interpretazione del presente contratto dovranno essere risolte da un Collegio Arbitrale amichevole compositore ...”*.

La questione conseguente all'eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario, adito nonostante la controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene, infatti, al merito e non alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella *“rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria”*. L'eccezione di arbitrato rituale o irrituale deve quindi ritenersi assoggettata al regime processuale delle eccezioni di natura sostanziale, non può essere

rilevata dal giudice di ufficio, ma dev'essere espressamente eccepita in sede di merito dalla parte.

Tanto premesso, si tratta di accertare la validità e la portata della clausola compromissoria invocata per verificarne l'applicabilità al caso che ci occupa.

Come è affermazione ricorrente, nella dottrina e nella giurisprudenza, la clausola compromissoria, in diritto italiano, è una clausola che permette la devoluzione a soggetti, in qualità di arbitri, delle possibili e/o eventuali controversie derivanti da un contratto nel quale è contenuta. È essa stessa espressione di un riconoscimento democratico dell'autonomia privata, con la quale i contraenti decidono di voler ricercare un'eterocomposizione delle eventuali liti che possono insorgere durante la fase di esecuzione del programma contrattuale, eventualmente dovute anche all'interpretazione dello stesso, rinunciando alla giurisdizione statale.

Nell'articolo 8 del contratto sociale della società è appunto che *“tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci circa l'interpretazione del presente contratto dovranno essere risolte da un Collegio Arbitrale amichevole compositore ...”*.

Si tratta di clausola per arbitrato avente ad oggetto diritti disponibili di natura patrimoniale, rinunciabili e transigibili, nascenti dal predetto rapporto, non essendo dubitabile che si tratti di normali questioni patrimoniali che le parti possono liberamente regolarizzare o estinguere attraverso propri atti negoziali.

Oltre che valida, la clausola è applicabile al caso che ci occupa. Al riguardo è intuitivo che la domanda di **Parte_1** trova causa, come chiaramente risulta dall'atto introduttivo, propri **Parte_1** ciale della società. La controversia ha, infatti, ad oggetto pretese creditorie derivanti dal rapporto originato dal contratto sociale, per la cui risoluzione le parti hanno rinunciato ad adire l'autorità giudiziaria in favore dell'arbitrato. La lite sul recesso e sulla liquidazione della quota è controversia attinente al rapporto sociale e derivante dal contratto costitutivo della società

Non ha pregio la deduzione di parte attrice che la clausola arbitrale, non essendo in essa citate *“l'esecuzione e/o l'adempimento e/o la violazione del contratto”* non comprende la *fattispecie di causa*, non trovi applicazione nella fattispecie di causa, atteso che, ai sensi dell'art. 808^{quater} cpc, *«nel dubbio, la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce»*. In assenza di espressa volontà contraria, la clausola compromissoria va interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese rinvenienti la *causa petendi* nel contratto cui detta clausola è annessa.

Tali essendo le risultanze di causa ed in presenza di una valida ed efficace clausola per arbitrato, in accoglimento della predetta eccezione pregiudiziale proposta dalle parti convenute, deve essere dichiarata l'improponibilità delle domande proposte da **Parte_1** **[...]**

Pt_1 nel presente giudizio, per essere devoluta la cognizione della p controversia ad un arbitro.

Non è ostativa alla suddetta conclusione il fatto che i convenuti abbiano concluso per far dichiarare il difetto di giurisdizione ovvero l'incompetenza. Infatti, ciò che rileva è la ritualità della proposizione dell'eccezione, spettando poi al giudice l'individuazione delle conseguenze giuridiche. Nell'ipotesi di arbitrato irrituale, che ha ottenuto espresso riconoscimento normativo a seguito dell'introduzione dell'art. 808^{ter} Cpc e che, secondo l'impostazione tradizionale, costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie civili alternativo ed estraneo all'ambito giurisdizionale, va pertanto semplicemente dichiarata l'improponibilità della domanda, avendo le parti consensualmente escluso la possibilità di adire la giurisdizione ordinaria.

Da tutto quanto sopra consegue l'accoglimento della eccezione di incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con effetto di assorbimento delle ulteriori questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito.

Vertendosi in ipotesi di arbitrato irrituale, non è applicabile l'art. 819 ter Cpc, come da interpretare alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/13. Non va, pertanto, fissato alcun termine per la riassunzione davanti al costituendo organo arbitrale.

Le spese di lite seguono la soccombenza. In ragione del *disputatum*, della semplicità della questione di incompetenza e dell'assenza di una fase istruttoria, *Parte_1* deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare, in favore *[...]* *Controparte_5* e di *Controparte_1* le spese di giudizio liquidate in complessivi € 6.926,45, di cui € 6.023,00 per compenso tabellare ed € 903,45 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, come per legge

PQM

Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunz

¹⁾ dichiara l'improponibilità delle domande proposte da *Parte_1* per essere devoluta la co *ente controversia ad un col*

²⁾ condanna *Parte_1* al pagamento in favore di *[...]* *Controparte_5* e di *Controparte_1* 5, di *penso tabellare ed € 903,45*

per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, come per legge

³⁾ visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati

Imperia, 27.01.2026

Il Giudice
dott. Pasquale LONGARINI
(sottoscritta con firma digitale)